



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea
COMUNICATO STAMPA n. 113/13
Lussemburgo, 19 settembre 2013

Sentenza nella causa C-435/11
CHS Tour Services GmbH / Team4 Travel GmbH

Una pratica commerciale ingannevole nei confronti del consumatore è sleale e, pertanto, vietata, senza che si debba dimostrare che è contraria alle norme di diligenza professionale

La Team4 Travel, un'agenzia di viaggi avente sede a Innsbruck (Austria) e specializzata nella vendita di settimane bianche e corsi di sci in Austria per scolaresche provenienti dalla Gran Bretagna, indicava nella sua brochure inglese per la stagione invernale 2012, che, in determinate date, diversi alberghi potevano essere prenotati esclusivamente grazie ai suoi servizi. Di fatto, gli alberghi interessati avevano garantito contrattualmente alla Team4 Travel una simile esclusiva.

Tuttavia, tali alberghi non avevano rispettato l'esclusiva ed avevano concesso per le stesse date talune disponibilità alla CHS Tour Services, un'agenzia di viaggi concorrente avente del pari sede a Innsbruck. La Team4 Travel ignorava tale circostanza al momento della diffusione delle sue brochures.

Ritenendo che la dichiarazione di esclusiva contenuta nelle brochures della Team4 Travel violasse il divieto di pratiche commerciali sleali, la CHS ha chiesto ai giudici austriaci di vietarne alla Team4 Travel l'utilizzo. I giudici di primo e di secondo grado hanno respinto la domanda, in quanto, a loro giudizio, non vi sarebbe stata pratica sleale. Infatti, considerate le garanzie di esclusiva che essa si era fatta concedere dagli alberghi, la Team4 Travel avrebbe rispettato le norme di diligenza professionale. La CHS ha quindi proposto ricorso per cassazione dinanzi all'Oberster Gerichtshof (Corte di cassazione, Austria).

La Corte di cassazione austriaca osserva che l'informazione relativa all'esclusiva contenuta nelle brochures della Team4 Travel è obiettivamente scorretta. Tale informazione, presentando tutti i requisiti espressamente previsti dalla direttiva sulle pratiche commerciali sleali¹, costituirebbe agli occhi del consumatore medio una pratica commerciale ingannevole. Tuttavia, in base all'economia generale della direttiva, il giudice nazionale si chiede se, prima di qualificare una pratica come ingannevole, e pertanto sleale e vietata, occorra verificare, oltre ai suddetti criteri, se sia contraria alla diligenza professionale. Nel caso di specie, non risulterebbe alcuna contrarietà alla diligenza professionale, atteso che la Team4 Travel avrebbe fatto quanto possibile per garantire l'esclusiva dichiarata nelle proprie brochures. L'Oberster Gerichtshof, quindi, si è rivolto alla Corte di giustizia chiedendo che essa interpreti la direttiva.

Con la sua sentenza odierna, la Corte risponde che, nel caso in cui una pratica commerciale sia conforme a tutti i criteri espressamente enunciati dalla disposizione² della direttiva che disciplina specificamente le pratiche ingannevoli nei confronti del consumatore, affinché essa possa essere validamente considerata sleale e, pertanto, vietata, non è necessario verificare se sia altresì contraria alle norme di diligenza professionale ai sensi della stessa direttiva.

¹ Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149, PAG. 22).

² Articolo 6, paragrafo 1, della direttiva.

Infatti, secondo la direttiva, il carattere ingannevole di una pratica commerciale dipende unicamente dalla circostanza che essa non sia veritiera, in quanto contenga informazioni false, o che, in generale, possa ingannare il consumatore medio in relazione alla natura o alle caratteristiche principali di un prodotto o servizio e che, per tale motivo, sia idonea a indurre detto consumatore ad assumere una decisione di natura commerciale che altrimenti non avrebbe preso. Pertanto, gli elementi costitutivi di una pratica commerciale ingannevole sono concepiti essenzialmente dal punto di vista del consumatore in quanto destinatario di pratiche commerciali sleali.

Quando ricorrono tali caratteristiche, la pratica deve essere considerata ingannevole e, quindi, sleale e vietata, senza che sia necessario verificare la condizione (figurante in un'altra disposizione³ della direttiva, che enuncia la definizione generale delle pratiche commerciali sleali e relativa alla sfera dell'imprenditore) che la pratica sia contraria alle norme di diligenza professionale.

Pertanto, in caso di pratiche commerciali ingannevoli, la direttiva garantisce un elevato livello di tutela dei consumatori. Tali pratiche, unitamente alle pratiche aggressive, costituiscono di gran lunga le pratiche commerciali più numerose.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Estella Cigna Angelidis ☎ (+352) 4303 2582

³ Articolo 5, paragrafo 2, lettera a), della direttiva citata.